

Legge regionale 18 giugno 1976 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 06/07/1976

Modalità agevolative di pagamento da parte degli Enti locali.

Art. 3

Gli Enti locali, di cui al precedente articolo 1, possono effettuare il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e delle altre spese di importo a scadenze determinate anche a mezzo ruoli di spesa fissa emessi ai sensi del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e RD 23 maggio 1924, n. 827.